





Direzione Provinciale di Cuneo

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Tribunale di Cuneo,

rappresentato dal Presidente, Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo

Ordine degli Avvocati di Cuneo,

rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Claudio Massa

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cuneo,

rappresentata dal Direttore Provinciale, Dott.ssa Erika Toldo di seguito congiuntamente denominati le "parti" su impulso della

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte, rappresentata dal Direttore Regionale, Dott. Fabio Ignaccolo

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in seguito "decreto"), "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato";
- nell'articolo 8 della Tariffa parte I allegata al medesimo decreto, è contenuto l'elenco degli atti dell'Autorità Giudiziaria soggetti a tassazione a termine fisso;
- l'articolo 10 del predetto decreto indica, al comma 1, lettera c), i cancellieri e i segretari quali soggetti obbligati a chiedere la registrazione "Per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni";

- > l'articolo 16 del decreto detta le modalità di esecuzione della registrazione;
- ▶ l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 indica la procedura per la registrazione degli atti giudiziari;
- ▶ l'articolo 278 del predetto decreto stabilisce che: "Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche";
- ➢ il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- ➢ il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016";
- ➤ il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, disciplina il "Codice dell'amministrazione digitale";
- ➤ il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 detta all'articolo 16-undecies le modalità dell'attestazione di conformità nell'ambito della Giustizia Digitale.

CONSIDERATO CHE

- > l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, Ufficio Territoriale di Cuneo, procede alla liquidazione dell'imposta di registro dovuta per la registrazione degli Atti Giudiziari prodotti dal Tribunale di Cuneo;
- ➤ la registrazione è attualmente richiesta mediante presentazione all'Ufficio di copia autentica dei singoli provvedimenti giudiziari, oltre ad eventuale documentazione di ausilio, esclusivamente su supporto cartaceo;
- è interesse delle Parti semplificare l'iter della registrazione degli atti, mediante sostituzione delle copie analogiche con documenti informatici sia nella fase di invio degli atti da parte delle cancellerie, sia nella successiva fase di registrazione ovvero iscrizione a ruolo;
- ➢ è altresì interesse dell'Agenzia delle Entrate proseguire la semplificazione già adottata a partire dal secondo semestre del 2020 relativa al sistema di comunicazione della avvenuta tassazione degli atti ai contribuenti tenuti al versamento delle imposte, consentendo agli stessi di assolvere il tributo senza alcun ulteriore aggravio.

tutto ciò premesso e considerato SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina i rapporti tra le Parti al fine di semplificare l'iter di liquidazione dell'imposta dovuta per la registrazione degli Atti Giudiziari emessi dal Tribunale di Cuneo, nonché gli adempimenti successivi cui è tenuto l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo. Si propone inoltre di facilitare l'adempimento spontaneo dei soggetti obbligati al versamento dell'imposta, mantenendo il sistema di comunicazione, mediante posta elettronica, di avvenuta tassazione ai difensori delle Parti in causa;

ARTICOLO 2

Impegni delle Parti

- 1. Le parti si impegnano a realizzare l'iter di liquidazione e registrazione degli Atti Giudiziari di competenza del Tribunale di Cuneo, secondo le modalità contenute nel presente Protocollo.
- 2. Le richieste di registrazione degli atti e gli esiti delle medesime saranno trasmessi a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - a. per l'Ufficio Territoriale di Cuneo: dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it;
 - b. per il Tribunale di Cuneo: <u>fallimentare.tribunale.cuneo@giustiziacert.it</u> (è in fase di attivazione la PEC che verrà utilizzata in via definitiva ed in sostituzione della precedente: <u>contenzioso.tribunale.cuneo@giustiziacert.it</u>);
- 3. per gli adempimenti previsti le parti individuano quali referenti:
 - a. per l'Ufficio Territoriale di Cuneo: Luca Rainero Tel. 0171 076133;
 - b. per il Tribunale di Cuneo: Christine Peduto Tel. 0171 075501.

ARTICOLO 3

Richiesta di registrazione

- 1. La richiesta di registrazione da parte del Tribunale di Cuneo viene effettuata da parte della Cancelleria competente, che per l'anno 2023 sarà limitato, in via sperimentale, alla Cancelleria Civile¹, tramite messaggi di posta elettronica certificata, di dimensioni non superiori singolarmente a 25 MB, in partenza dall'indirizzo indicato all'art. 2, comma 2, lett. b e inviati all'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate, secondo le seguenti modalità:
 - a. invio di un file per singola natura del provvedimento (SC DI OR), con cadenza settimanale, in formato PDF/A contenente un elenco degli atti inviati per la registrazione, secondo il modello di cui all'Allegato 1. Ogni elenco verrà numerato in ordine progressivo per anno solare. All'interno

¹ L'art. 3 prevede che il Protocollo d'Intesa, per l'anno 2023, sia limitato, in via sperimentale e per un anno, ai rapporti con la cancelleria civile. Al termine del primo anno, la modalità di trasmissione telematica prevista e regolamentata dal presente Protocollo potrà essere estesa alle altre Cancellerie del Tribunale, previa valutazione condivisa.

di ogni elenco, a ciascun atto verrà attribuito un sotto numero tale da consentirne l'univoca individuazione tramite la combinazione di numero elenco, sottonumero atto e anno elenco (esempio: nel file alla colonna 1 indicare: Natura 1 2023; nella colonna 2 indicare: numero progressivo). Nell'oggetto della PEC verrà indicato il seguente oggetto: Atti Giudiziari Natura, Elenco n. X;

- b. copia di cortesia dell'elenco, di cui al punto precedente, in formato editabile Microsoft Excel;
- c. invio, per ogni atto contenuto nell'elenco di cui alla lettera a, di un messaggio di posta elettronica certificata contenente un file in formato PDF/A, denominato in maniera tale da consentirne l'univoca individuazione secondo la seguente stringa: "Numero R.G., Anno, natura, Repertorio", (esempio: RG2222_19_SC_R3000_23.pdf) e il cui contenuto comprenda:
 - copia informatica dell'atto, dove risultino il numero progressivo del provvedimento (se presente), il numero di Ruolo Generale e il numero di Repertorio, comprensivo dei documenti allegati nel fascicolo Processuale, necessari per la tassazione, come specificato all'allegato 2;
 - II. eventuale richiesta di registrazione a debito nei casi previsti dall'art. 59 del decreto;
 - III. in caso di copia informatica del documento originale informatico, firma digitale del cancelliere o del dirigente/funzionario responsabile;
 - IV. in caso di copia digitale di documento analogico, attestazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 18 ottobre 2012 n. 221;
 - V. copia del codice fiscale/tessera sanitaria delle Parti, o se formalmente sprovviste, copia dei documenti di identità, con l'indicazione dei dati anagrafici; con riferimento alle Società estere, non stabilite, a cui non è stato attribuito il codice fiscale/P.IVA, verrà allegata copia del documento di identità del legale rappresentante.
- 2. In via del tutto residuale, qualora non fosse possibile utilizzare le modalità di cui al comma precedente, le richieste di registrazione potranno avvenire mediante consegna manuale di copie cartacee dei provvedimenti giudiziari, accompagnate da attestazione di conformità agli originali e da duplice copia dell'elenco di cui all'Allegato 1 sottoscritta dal cancelliere o dal dirigente / funzionario responsabile. Una delle due copie dell'elenco sarà restituita immediatamente per ricevuta dal funzionario dell'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate preposto, previa verifica di corrispondenza degli atti in elenco con quelli consegnati. In tale caso la consegna avverrà in giorno da concordare.
- 3. Le parti si impegnano a privilegiare le modalità di comunicazione e trasmissione telematiche, limitando ai soli casi eccezionali la procedura di cui al comma 2.
- 4. In caso di mancata corrispondenza tra gli atti indicati in elenco e quelli concretamente inviati all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate ovvero in caso di illeggibilità, incompletezza, compromissione

- o altra circostanza che renda impossibile l'apertura del file, la comprensione del testo, la quantificazione dell'imposta dovuta per l'atto o l'individuazione delle parti, l'Ufficio Territoriale richiede senza ritardo alla Cancelleria un nuovo invio dell'elenco o dell'atto privo di tali vizi.
- 5. In caso di richiesta effettuata ai sensi del comma 4, la Cancelleria interessata provvede alla regolarizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta.
- 6. In caso di mancata regolarizzazione, il provvedimento viziato si considera non trasmesso all'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate.
- 7. Al fine di consentire il tempestivo assolvimento dell'imposta dovuta per la registrazione degli atti da parte dei soggetti obbligati, l'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate, effettuato l'inserimento a sistema dei provvedimenti secondo le consuete modalità, comunica l'avvenuta liquidazione del tributo a mezzo posta elettronica certificata ai difensori delle parti iscritti all'Albo degli Avvocati di Cuneo, comunicando che gli assistiti potranno procedere al versamento dell'imposta e pertanto consentire la registrazione dell'atto senza necessità di notifica di ulteriori provvedimenti e senza ulteriori aggravi.
- 8. Per gli atti portati alla registrazione dalla Cancelleria Volontaria Giurisdizione, al fine di consentire il tempestivo assolvimento dell'imposta da parte dei soggetti obbligati, il Cancelliere, che procede alla redazione dell'atto soggetto ad imposta di registro, fornisce direttamente alla parte le informazioni utili a consentire l'adempimento spontaneo tramite consegna di una copia cartacea del modello di cui all'Allegato n. 3. Le disposizioni del presente comma troveranno attuazione nel momento in cui la modalità di trasmissione telematica degli Atti Giudiziari sarà estesa alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

ARTICOLO 4

Comunicazione di avvenuta registrazione o iscrizione a ruolo

- 1. I messaggi di posta elettronica certificata in partenza dalla casella dell'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate e indirizzati alle Cancellerie del Tribunale di Cuneo, di dimensioni non superiori singolarmente a 25 MB, contengono:
 - a) elenco degli atti in restituzione che tiene luogo delle annotazioni di cui all'art. 16, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, redatto secondo il facsimile di cui all'Allegato 4;
 - b) scansione delle note di iscrizione a ruolo relative ai provvedimenti in elenco.
- 2. In caso di mancata corrispondenza tra l'elenco degli atti in restituzione e le note di iscrizione a ruolo ad esso riferite ovvero in caso di illeggibilità, incompletezza, compromissione o altra circostanza che renda impossibile l'apertura del file o comunque la comprensione del suo contenuto, la Cancelleria interessata invita l'Ufficio Territoriale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate a effettuare un nuovo invio

della Comunicazione, priva di tali vizi. In tal caso, l'Ufficio Territoriale di Cuneo provvede alla regolarizzazione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

ARTICOLO 5

Durata

1. Il presente Protocollo, che non comporta alcun onere a carico delle parti, ha efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2023 e scade al termine dell'anno solare, con automatico rinnovo per l'anno solare successivo e salva la facoltà di recesso in capo a ciascuna delle parti, da comunicare almeno quindici giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 6

Modifiche

- 1. Le Parti si impegnano a modificare o integrare gli accordi di cui al presente Protocollo, anche in relazione all'approvazione di nuove norme, all'introduzione di nuove tecnologie o a causa di eventuali difficoltà che potranno emergere nel corso della collaborazione.
- 2. Le modifiche e/o integrazioni di cui al comma precedente saranno recepite in apposite addenda sottoscritte dalle parti.

ARTICOLO 7

Lavorazione degli atti già inviati in formato analogico

1. La lavorazione degli atti giudiziari già inviati per la tassazione in formato analogico in data anteriore all'entrata in vigore del presente accordo continuerà secondo le modalità precedentemente adottate.

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

- 1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità previste nel presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
- 2. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge.
- 3. I dati personali necessari alla conclusione e all'esecuzione del Protocollo verranno trattati esclusivamente per le predette finalità, per gli adempimenti strettamente connessi e per gli obblighi correlati.

- 4. I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti designati Responsabili dal Titolare ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
- 5. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni relative al presente Protocollo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
- 6. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del protocollo.
- 7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- 8. per il Tribunale di Cuneo la dott.ssa Daniela Caprarella, il cui dato di contatto è daniela.caprarella@giustizia.it;
- 9. per l'Agenzia il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è entrate.dpo@agenziaentrate.it


ARTICOLO 9

Tutela della riservatezza

- 1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso o comunque a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento e del Codice.
- 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati o utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo ovvero per ragioni d'ufficio e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle parti o agli interessati.
- 3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
- 4. Le Parti sono responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Il Presidente del Tribunale di Cuneo, Porto Giovanni Demarchi Albengo
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo Avv. Claudio Ma

Il Direttore Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Erika Toldo



		PARTI																			
			THE PERSON NAMED OF THE PERSON											13		j.	B	Jan 1997		3	
		DIFENSORI			h		The state of the s		September 1997	9			2000年		31	Control Control	T.		31		V
		DATA: DELLA: DATA: DELLA: DELLA: EMANAZIONE	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	i i i				9199								9					
		NUMERO ATTO													16					C	1.1 55,
		NATURA DELL'ATTO				·					0	1					S	3		 A	31,
		илмеко керектокіо																			
		NUMERO R.G.																			
Allegato 1	Elenco 1	NUMERO D'ORDINE	1	2	3																
		NUMERO ELENCO:	NATURA 1	NATURA 1	NATURA 1																

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ATTO GIUDIZIARIO

DECRETI INGIUNTIVI

Ricorso

Eventuale Riconoscimento di debito

Eventuale Contratto di Finanziamento/Mutuo

Eventuali fatture o titoli di credito

SENTENZE/ORDINANZE/VERBALI DI CONCILIAZIONE

Atti di citazione

Atto di costituzione

Eventuali perizie

Eventuali riconoscimenti di debiti

DATA 16/12/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI DPCN UT CUNEO ELENCO PROVVEDIMENTI REGISTRATI A PAGAMENTO DAL 01/01/2022 AL 16/12/2022 DA RESTITUIRE A: TRIBUNALE CUNEO

ANNO	NATURA	NUMERO/SNUM		REGISTRAZIONE	IMPORTO	NUMERO
			NUMERO/SNUM	DATA	REGISTRAZIONE	REPERTORIO
2015	SC	3903	2474	15/12/2022	208,75	1246
2016	DI	2463	2475	15/12/2022	218,75	919
2016	SC	2317	2472	15/12/2022	208,75	1227
2016	SC	4788	2473	15/12/2022	497,75	1245
2017	DI	701	2470	15/12/2022	208,75	1188
2017	OR	3925	2471	15/12/2022	451,00	1220
2017	SC	3719	2478	15/12/2022	200,00	362
2018	DI	1734	2469	15/12/2022	547,75	1196
2018	SC	3973	2463	13/12/2022	208,75	1665
2019	EM	634	2484	16/12/2022	210,75	586
2019	EM	705	2483	15/12/2022	200,00	22
2019	SC	89	2481	15/12/2022	200,00	7
2020	DI	1610	2477	15/12/2022	408,75	883
2020	SC	1823	2480	15/12/2022	200,00	380
2020	SC	2719	2479	15/12/2022	200,00	382
2021	DI	2059	2460	13/12/2022	200,00	987
2021	DI	3465	2467	13/12/2022	224,00	839
2021	SC	2625	2464	13/12/2022	200,00	150
2022	DI	406	2482	15/12/2022	200,00	883
2022	DI	849	2466	13/12/2022	434,00	937
2022	DI	1611	2465	13/12/2022	206,00	973
2022	DI	1662	2462	13/12/2022	203,00	972
2022	DT	1659	2476	15/12/2022	1.100,00	1659
2022	V C.	3422	2461	13/12/2022	200,00	1662

Company of the Compan